

LA CASSAZIONE INTERVIENE ANCORA

# APPLICAZIONE DEL PRO RATA E CASSA RAGIONIERI

Per le pensioni liquidate dal 2007 è legittima l'applicazione attenuata del principio.

di **Danilo De Fino**  
Direzione Previdenza

## LE NUOVE PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, dopo le recenti pronunce adottate nel 2014 (sentenze n. 17892/14 e n. 24221/14), interviene ancora, a Sezioni unite (sentenze n. 17742/2015 e n. 18136/2015), in tema di corretta applicazione del *pro rata temporis*, sempre in riferimento alla Cassa di previdenza dei Ragionieri.

## LA MATERIA DEL CONTENDERE (RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO DELLA CASSA RAGIONIERI)

Nel **biennio 2002/2003** la Cassa Ragionieri aveva adottato una riforma strutturale della propria gestione previdenziale, finalizzata a garantire la stabilità finanziaria della gestione ed una maggiore equità del sistema, con la conseguente erogazione di trattamenti pensionistici di importo minore (con detta riforma era avvenuto il passaggio al sistema di calcolo delle pensioni per quote, l'una retributiva per le annualità sino al 2003, e l'altra contributiva per le annualità successive e l'estensione a ventiquattro anni della media reddituale utilizzata per il calcolo della quota).

I criteri più stringenti nel calcolo della pensione sono stati applicati con immediatezza, a partire dai trattamenti pensionistici liquidati in quel

periodo. Ciò ha comportato il problema del rispetto del *pro rata*, inteso nella sua formulazione più rigorosa al tempo vigente.

Contro la riforma introdotta dalla Cassa, sono stati presentati svariati ricorsi giurisdizionali da ragionieri collocatisi in quiescenza con l'applicazione dei criteri meno favorevoli.

## I PRINCIPI CONSOLIDATI NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

A seguito dei ricorsi presentati contro la Cassa, si è affermata e consolidata la posizione attuale della Cassazione secondo cui per la corretta applicazione del *pro rata* bisogna distinguere tra due periodi, in cui a fare da spartiacque è la data del **1° gennaio 2007**.

In sostanza:

- per i trattamenti pensionistici liquidati **anteriormente al 2007**, la garanzia costituita dal *pro rata* è assoluta (gli enti previdenziali dovevano rispettarlo **in modo rigido e cogente**) e pertanto non possono essere disattese le aspettative dell'iscritto relative alle anzianità maturate prima dell'introduzione delle modifiche *in peius*;
- per le pensioni liquidate **dal 1° gennaio 2007**, invece, è legittima l'**applicazione attenuata del principio**, essendo intervenuta nel frattempo la

legge 296/2006, che ha attenuato il *pro rata*, prescrivendo che gli enti previdenziali devono solo "**averlo presente**" e non più rispettarlo rigorosamente e ricorrendo il fondamentale presupposto dei motivi di interesse generale (che giustifica la deroga al *pro rata*), individuato dalla legge di interpretazione autentica 147/2013 **nell'equilibrio finanziario di lungo periodo**. La Cassazione nelle sentenze 17742/15 e 18136/15 ha confermato che il carattere della L. 147/2013 è interpretativo e non innovativo, pertanto tale da legittimare i detti provvedimenti restrittivi. Inoltre la Cassazione ha pure affermato che in tali casi non ricorre una disparità di trattamento censurabile tra coloro che hanno maturato il diritto a pensionamento prima del 2007 e coloro che lo hanno maturato



dopo. La differenza di trattamento, infatti, non ha carattere discriminatorio se ricorrono uno scopo legittimo e una ragionevole giustificazione.

### FOCUS EVOLUZIONE DEL PRINCIPIO DEL "PRO RATA" ("IN BASE AL TEMPO")

#### Garanzia assoluta sul "maturato previdenziale"

Nella formulazione originaria della norma (art. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335), il principio era inteso in modo rigido e cogente: **le modifiche eventualmente introdotte nel sistema di calcolo della pensione dovevano operare esclusivamente per il futuro, senza poter incidere in modo peggiorativo sulla posizione previdenziale già maturata.**

#### Garanzia attenuata

Con il disposto dell'art. 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, è intervenuta un'attenuazione per cui il principio del pro rata diviene **un parametro di ponderazione unitamente ai criteri della gradualità e della equità fra generazioni**, egualmente meritevoli di tutela.

La legge di stabilità 2014 (approvata con L. 147/2013), all'art. 1, comma 488 ha introdotto una norma interpretativa autentica (con riferimento all'articolo 1, comma 763, della legge n. 296/2006 sopra menzionata) individuando **nell'equilibrio finanziario di lungo termine** il criterio che giustifica l'applicazione attenuata del pro rata.

La Corte di Cassazione ha definitivamente precisato, in riferimento alla Cassa di previdenza dei Ragionieri, che per **le pensioni liquidate prima del 1° gennaio 2007** (e quindi prima dell'entrata in vigore della legge n. 296/06 che ha attenuato il pro rata), il parametro di riferimento è il pro rata nella versione rigida e stringente, mentre da tale data in poi è legittima l'applicazione attenuata del principio. ■

IN VIGORE DA NOVEMBRE 2015

# NUOVO REGOLAMENTO DI DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

**Agevolare il pagamento ed evitare la stratificazione del debito.**

di Paola Fassi  
*Dirigente Contributi*

**È** stato approvato il nuovo **Regolamento di dilazione del pagamento dei contributi Enpav** deliberato dal Consiglio di Amministrazione ad ottobre 2014.

Le modifiche al sistema si sono rese necessarie a seguito delle variazioni già intervenute nel sistema

di pagamento ordinario.

Tutti gli iscritti hanno infatti la possibilità di chiedere, attraverso Enpav Online, la rateazione dei contributi minimi in 4 oppure 8 rate entro il 31 gennaio di ogni anno. Analoga possibilità è data per il versamento della contribuzione eccedente nel caso in cui la somma dovuta sia superiore ad un certo limite (per il 2016 pari ad € 3.715,87).

La dilazione di pagamento si rivolge pertanto a tutti gli iscritti che

